



*Agenzia delle Entrate*

Direzione Regionale dell'Emilia Romagna  
Ufficio Fiscalità generale

Bologna, 2 ottobre 2002

Alla Società Unisalute S.p.A.  
Via Andrea da Formigine, 1  
40128 Bologna

prot. n.: 52022

Oggetto: Quesito **IRPEF** sostituti di imposta. Richiesta di chiarimenti in merito alla fatturazione di prestazioni professionali sanitarie rese a soggetti assicurati.

Con istanza pervenuta in data 21 novembre 2001, Codesta società, operante nel settore delle polizze sanitarie, ha fatto presente di aver stipulato alcune convenzioni con strutture sanitarie pubbliche e private in base alle quali le prestazioni e i servizi sanitari forniti ai pazienti assicurati, dai medici professionisti che operano all'interno delle medesime strutture e che hanno dichiarato di aderire alla convenzione, non solo sono oggetto di un tariffario preventivamente concordato, ma vengono pagati direttamente dalla compagnia assicuratrice allo scopo di evitare esborsi preventivi talvolta rilevanti agli stessi assicurati. In tal caso, la fattura emessa dal medico professionista, pur se pagata dalla società al netto della ritenuta d'acconto, viene intestata al beneficiario della prestazione.

Ciò premesso, la Società chiede di conoscere il parere della scrivente in merito alla correttezza della procedura sopra descritta.

Al riguardo si osserva quanto segue.

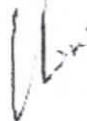
L'articolo 25 del DPR n. 600/1973 dispone che i sostituti d'imposta, indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono ai soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta, attualmente del 20%, a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente, con l'obbligo di rivalsa.

L'Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 203 del 6 dicembre 1994, con riferimento a fattispecie analoga a quella prospettata, ha sottolineato che l'art. 25 sopra citato "ha inteso ampliare l'area di applicazione della ritenuta stessa fino a comprendervi anche le remunerazioni di compensi per prestazioni professionali rese, al di fuori dal sinallagma commissione-prestazione, a favore di un committente non esecutore del pagamento. Per effetto della citata norma, lo status di sostituto di imposta è attribuito a chiunque corrisponda compensi per

prestazioni professionali, anche se queste ultime sono state rese nell'interesse di terzi." In tal caso, e ciò trova conferma nella circolare sopra richiamata, il professionista dovrà, comunque, emettere fattura nei confronti del beneficiario della prestazione con l'indicazione che la "solutio" è avvenuta ad opera di altro soggetto.

Per quanto precede, si ritiene corretto che la Società, in qualità di sostituto d'imposta, operi, all'atto del pagamento dei compensi, le ritenute previste dall'art. 25 del DPR. n. 600/73 e che la fattura emessa dal medico professionista sia intestata al beneficiario della prestazione. La stessa fattura dovrà recare, a saldo, l'indicazione del soggetto che, in virtù della convenzione stipulata, ha effettuato il pagamento.

Il Direttore Regionale  
dott. Villiam Rossi



F/anno/Risale / Chierimenti pagamenti R.D. /  
Ft. intestate e fisci pagate da società -